Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNE DI BRIENNO

STATUTO

Adeguato dal Consiglio Comunale nella seduta del 22 maggio 2001 con deliberazione n.10
Esecutiva con provvedimento dell'O.RE.CO. in data 04.06.2001 prot. n.6107

Titolo I

TERRITORIO

Art. I

1.Il Comune di Brienno appartiene alla Provincia di Como, Regione Lombardia e fa parte della Comunità Montana Lario Intelvese.

2. Esso ha sede in Brienno, attualmente nel palazzo comunale al civico n. 70 della via Regina dove, salvo cause di forza maggiore, si dovranno svolgere le riunioni del Consiglio e della Giunta.

3. Presso la sede del Comune è allestito l'Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti, avvisi, bandi ecc. previsti da questo Statuto, da leggi o da regolamenti.

4. L'affissione degli atti avverrà a. cura del Segretario Comunale che si avvarrà del Messo comunale e, su attestazione di quest'ultimo, ne certificherà l'avvenuta pubblicazione.

5. Presso la sede del Comune è altresì conservato l'archivio degli atti, dei documenti, delle leggi, dei regolamenti, delle circolari e dei volumi relativi all'Amministrazione comunale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

6. L'accesso all'archivio per la consultazione sarà appositamente regolamentato.

7. Il territorio del Comune di Brienno ha la superficie di 9,06 kmq e confina con i territori dei Comuni di Laglio, Carate Urio, Schignano, Argegno e col lago di Como.

8. Il territorio potrà essere diviso in zone al fine di favorire la rappresentanza dei cittadini e la conoscenza tempestiva dei loro problemi.

Titolo II

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 2

1. Il Comune di Brienno è l'Ente locale che rappresenta la comunità che risiede e/o opera nel suo territorio, ne cura gli interessi e ne promuove l'ordinato sviluppo civile, economico e sociale nell'ambito della sua autonomia amministrativa.

2. I suoi scopi fondamentali sono:

a) amministrare il proprio territorio con un'armonica politica urbanistica ed ecologica;

b) promuovere i servizi pubblici fondamentali per tutti i cittadini;

c) favorire le attività economiche (agricoltura, artigianato, commercio e turismo) le attività culturali, ricreative e sportive.

3. Nel perseguire i suoi scopi fondamentali il Comune si uniformerà ai valori ed ai diritti della persona umana e della famiglia ed ai principi della giustizia, della libertà, della uguaglianza e della solidarietà nei confronti di tutti, ma specialmente dei più deboli ed indifesi.

d) propone piani di sviluppo socio economico ed il piano regolatore.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Questi piani dovranno formare oggetto di revisione almeno ogni 10 anni.

Art. 4

1. Nei rapporti con gli Enti pubblici il Comune promuove la collaborazione con gli enti sovracomunali come lo Stato, la Regione, la Provincia e la Comunità Montana e stabilisce rapporti costruttivi e di programmazione generale con i Comuni limitrofi, specialmente del Basso Lario, anche attraverso il coordinamento dei rispettivi strumenti programmatici.

2. Nei rapporti con i privati il Comune persegue scopi di reciproca utilità.

Titolo III

SEGNI DISTINTIVI

Art. 5

1. Il Comune di Brienno adotterà un suo stemma e potrà dotarsi di un gonfalone le cui caratteristiche dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni.

Titolo IV

ORGANI DEL COMUNE

Art. 6

1. Sono organi istituzionali del Comune: a) il Consiglio Comunale;
   b) la Giunta Comunale;
   c) il Sindaco.

Art. 7

1. Spetta al Consiglio Comunale dettare le linee di indirizzo politico-amministrativo ed esercitare il controllo sull'attività politico-amministrativa degli altri organi comunali.

Art. 8

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Le competenze del Consiglio sono quelle previste dalla legge.

2. Nel perseguire gli obiettivi prescritti dalle leggi, il Consiglio garantisce trasparenza ed imparzialità.

Art. 9

1. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessione ordinaria almeno quattro volte all'anno, secondo un calendario prefissato dal regolamento.

2. La convocazione del Consiglio Comunale deve essere fatta dal Sindaco nelle forme stabilite dal regolamento.

3. All'avviso di convocazione deve essere allegata la documentazione informativa necessaria ai Consiglieri per la conoscenza degli argomenti posti all'ordine del giorno.

4. Le modalità per la formazione del corredo documentale saranno fissati in apposito regolamento che dovrà far salvo il diritto per l'Amministrazione di non allegare la documentazione quando questa si presentasse troppo complessa sia per quantità che per qualità. In tal caso il diritto all'informazione dei Consiglieri sarà salvaguardato con la messa a disposizione della predetta documentazione almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza presso la sede comunale.

5. In caso di convocazione d'urgenza l'obbligo di allegare la documentazione è sospeso, ma in tal caso contemporaneamente alla spedizione degli avvisi di convocazione, la relativa documentazione dovrà essere depositata presso la sede comunale.

6. Il Sindaco procede alla convocazione del Consiglio Comunale, oltre che nei casi previsti dalla legge o dal presente Statuto, ogni qualvolta né ravvisi la necessità.

7. Deve altresì provvedere alla convocazione del

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Consiglio Comunale ogni qualvolta gliene faccia richiesta almeno 1/5 dei membri del Consiglio. In tal caso il Sindaco deve riunire il Consiglio entro 20 giorni dalla richiesta inserendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti.

Art. 10

1. Il Consiglio Comunale può essere convocato anche in seconda adunanza.

Art. 11

1. In prima convocazione il Consiglio Comunale delibera con la presenza della maggioranza dei membri assegnati e col voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che la legge non disponga diversamente.

2. In seconda convocazione, fatte salve le eccezioni previste dalla legge, esso delibera validamente con la presenza di almeno quattro Consiglieri assegnati, e col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Le riunioni del Consiglio sono pubbliche e le delibere sono prese a voto palese (fatte salve le eccezioni previste dalla legge).

4. Nel caso in cui debbano essere formulati valutazioni ed apprezzamenti su persone, il Presidente può disporre la trattazione degli argomenti in seduta segreta e con voto segreto.

5. Deve comunque disporre la trattazione in seduta segreta quando gliene sia fatta richiesta da almeno due terzi dei Consiglieri e con voto palese.

Art. 12

1. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Sindaco o da chi ne fa le veci.

2. Il verbale della riunione sarà redatto dal Segretario

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Comunale o da colui che lo sostituisce legalmente.

3. Il verbale di ogni riunione consiliare sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio nella seduta immediatamente successiva.

Art. 13

1. Le dimissioni da Consigliere sono valide ed irrevocabili se fatta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Consiglio o se presentata personalmente al protocollo generale del Comune, a tal fine farà fede la data del timbro per ricevuta.

2. Le dimissioni da Consigliere diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

3. Ogni Consigliere che non risiede in paese deve farvi elezione di domicilio rendendo la dichiarazione al Sindaco o comunicandola con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

4. Ogni avviso, comunicazione, notificazione riguardante la qualifica di Consigliere è validamente fatta mediante comunicazione scritta consegnata a mani del destinatario o depositata presso il suo domicilio in paese mediante consegna ad un familiare (coniuge, ascendenti o discendenti maggiorenni o persona appositamente designata).

5. Decade dall'ufficio il consigliere che non partecipi alle riunioni consiliari per più di tre volte consecutive senza giustificato motivo; a tal fine il sindaco, entro 10 giorni dal raggiungimento del numero delle assenze prescritto invita il consigliere interessato a controdedurre per iscritto nei successivi dieci giorni.

Il consiglio comunale, nella prima seduta utile, esamina le controdeduzioni presentate e qualora non ritenga di accoglierle o

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

anche in assenza delle stesse, dichiara la decadenza.

Art. 14

1. I Consiglieri sono costituiti in gruppi di appartenenza alle liste elettorali.

2. Possono costituirsi, durante la legislatura, gruppi autonomi o misti.

3. La costituzione del gruppo deve essere comunicata al Sindaco che informa il Consiglio alla prima riunione.

4. Il Sindaco o l'Assessore delegato rispondono entro 30 giorni, con modalità stabilite dal regolamento, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentato dai Consiglieri.

Art. 15

1. La Giunta Comunale è l'organo di governo e cura il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente in armonia con le linee programmatiche approvate dal consiglio comunale a sensi del successivo comma 4.

2. La Giunta collabora nella definizione degli indirizzi programmatici proposti dal sindaco riferendo al Consiglio sulla propria attività annualmente e cioè entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

3. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori , tra cui un Vicesindaco, non inferiore a due e non superiore a quattro.

4. Nella prima seduta successiva alla elezione il Consiglio Comunale prende atto della nomina della giunta da parte del Sindaco ed approva le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

5. Le linee programmatiche possono essere modificate o

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

adeguate in qualsiasi momento purché approvate in atti fondamentali del Consiglio Comunale; le stesse sono sottoposte a verifica annuale sulla base della reazione della giunta comunale ai sensi del comma 2.

6. La verifica dei programmi è esclusa se riferita ad un'Amministrazione diversa da quella in carica o se quest'ultima, nel periodo considerato, abbia assunto il mandato in un tempo inferiore ai dodici mesi.

Art. 16

1. La Giunta si riunisce almeno una volta al mese secondo un calendario prefissato nel regolamento.

2. La convocazione della Giunta Comunale deve essere fatta dal Sindaco nelle forme stabilite dal regolamento.

3. Il Sindaco procede alla convocazione della Giunta Comunale, oltre che nei casi previsti dalla legge o dal presente Statuto, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.

4. La Giunta è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera validamente col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. Le riunioni della Giunta sono presiedute dal Sindaco, o in caso di sua assenza dal Vice Sindaco.

6. Le deliberazioni della Giunta, nei casi indicati dalla legge, sono comunicate e trasmesse ai capigruppo consiliari contestualmente alla loro affissione all'Albo Pretorio.

Art. 17

1. Le dimissioni da Assessore sono valide ed irrevocabili se fatte con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Sindaco o se presentate personalmente al protocollo generale del

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Comune, a tal fine farà fede la data del timbro di ricevuta.

2. Le dimissioni da Assessore diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa surrogazione che deve avvenire entro dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni. Detta sostituzione dovrà essere comunicata al Consiglio nella prima seduta. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 18- Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo di rappresentanza dell'Ente ed esercita, oltre ai poteri che gli competono quale Ufficiale di Governo, ogni altra funzione conferitagli dalla legge, regolamento o statuto.

2. Spetta in particolare al Sindaco la nomina degli assessori, del segretario Comunale e dei dirigenti/responsabili degli uffici e dei servizi nonché la nomina dei rappresentanti del Comune presso Enti ,aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale.

3. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta, il Consiglio e l'adunanza dei capigruppo; delega nei limiti consentiti dalla legge le proprie competenze ad assessori o consiglieri; risponde nei casi contemplati dal regolamento, alle interrogazioni, mozioni ed interpellanze presentate dai singoli Consiglieri.

4. Il Sindaco promuove iniziative per concludere accordi di programma, convoca i comizi per i referendum consultivi, coordina e riorganizza nei casi e con le modalità stabilite dalla legge gli orari dei pubblici esercizi, dei servizi pubblici e degli esercizi commerciali, nonchè gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio.

Art. 19- Vice Sindaco

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il Vice Sindaco è l'Assessore che, all'atto di nomina della Giunta ai sensi del precedente art. 15, riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di sua assenza o impedimento e in ogni altro caso previsto dalla legge.

Art. 20- Commissioni

1. Il Consiglio Comunale può istituire Commissioni Consultive e le commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e garanzia .

2. Contestualmente alla istituzione di ciascuna Commissione il Consiglio Comunale dovrà provvedere alla nomina dei componenti, alla designazione del Presidente, alla fissazione del termine di durata in carica, alla determinazione dei compiti.

3. La Commissione dovrà comunque essere formata da un numero dispari di membri e dovrà rispettare, il criterio proporzionale nella rappresentanza delle forze consiliari.

4. Nelle commissioni di controllo o di garanzia la presidenza è attribuita al rappresentante indicato dalla minoranza o designato in forma congiunta in caso siano presenti più gruppi di opposizione; in mancanza della designazione congiunta e comunque in difetto di accordo la presidenza è attribuita al rappresentante scelto dal gruppo di minoranza che ha conseguito il maggior numero di seggi in consiglio.

Titolo V

PATRIMONIO COMUNALE

Art. 21

1. Il Comune formerà l'inventario dei beni mobili e immobili demaniali e patrimoniali.

2. L'inventario dovrà essere approvato dalla Giunta secondo criteri stabiliti dal regolamento che sarà approvato dal Consiglio

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Comunale.

3. L'inventario dovrà essere aggiornato ogni anno.

Titolo VI

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Art. 22

1. Il Comune si avvale di un segretario comunale scelto tra gli iscritti all'apposito albo nel rispetto delle procedure previste dalle leggi in materia.

2. In caso di segreteria convenzionata, il segretario comunale è di norma nominato dal sindaco capo convenzione previo assenso del sindaco o dei sindaci degli altri comuni partecipanti; sono fatti salvi i diversi accordi stabiliti dalla relativa convenzione di segreteria.

3. Il segretario comunale esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, statuto e regolamenti; in particolare partecipa alle sedute del consiglio e della giunta comunale curandone la verbalizzazione ed esprimendo pareri tecnico-giuridici su quesiti sottoposti dai singoli consiglieri o assessori.

4. Al segretario comunale possono essere conferite le funzioni di direttore generale previo decreto sindacale di nomina.

Titolo VII

UFFICI E PERSONALE

Art. 23

1. Tutti gli uffici del Comune sono di norma concentrati presso la sede dell'Ente comunale.

2. Gli uffici medesimi potranno essere decentrati secondo le necessità e con apposita delibera consiliare.

3. Il Sindaco sovrintende al funzionamento dei servizi e degli

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Uffici.

4. Sono fatte salve le funzioni organizzative e di soprintendenza spettanti al Segretario.

5. Gli uffici e i servizi comunali sono organizzati in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

6. E' consentita la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione mediante contratto a tempo determinato nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 110 T.U.E.L. approvato con D. L.VO 18.08.2000 n. 267.

Titolo VIII

ATTIVITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 24

1. Il Bilancio di Previsione, il Conto Consuntivo e le relative relazioni dovranno essere improntate a chiarezza espositiva e dovranno assicurare, oltre al controllo economico e contabile, anche la possibilità di valutare la loro coerenza con i programmi e le finalità perseguite dall'Amministrazione.

2. L'attività economico finanziaria dell'Ente si svolgerà sotto il controllo del Revisore del Conto eletto secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 57, 8° comma della legge 142/90 e del quale l'Amministrazione dovrà avvalersi per acquisire pareri e proposte nella specifica materia.

Titolo IX

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Per il migliore conseguimento dei propri fini istituzionali il

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Comune potrà avvalersi di forme di associazione e di cooperazione con altri Comuni stipulando convenzione, consorzi e accordi programmatici.

Art. 25- Convenzioni

1. Con la convenzione il Comune persegue lo svolgimento di funzioni e di servizi determinati unitamente ad uno o più Enti Locali Territoriali.

2. Per ogni singola iniziativa sarà stipulata una specifica convenzione.

3. La convenzione dovrà necessariamente stabilire le sue finalità, la durata, i rapporti economici e finanziari, gli obblighi e i diritti delle parti, le norme del contratto.

4. L'approvazione delle convenzioni è di esclusiva competenza del Consiglio Comunale che delibera a maggioranza assoluta dei Consiglieri.

Art. 26- Consorzi

1. Possono essere costituiti Consorzi per la gestione associata con altri Comuni di uno o più servizi di particolare rilevanza economica o imprenditoriale.

2 La convenzione, con allegato lo Statuto del Consorzio, deve essere approvata dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 27- Accordi di programma

1. Il Comune può aderire ad accordi di programma con altri Enti pubblici territoriali, con Amministrazioni Statali e con altri soggetti pubblici.

2. Il Sindaco, quando si tratti di opere o interventi o programmi d'intervento che siano di primaria o prevalente competenza del

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Comune può farsi promotore di accordi di programma.

3. Gli accordi di programma potranno essere stipulati nell'ambito e coi limiti stabiliti dalla legge, secondo i principi stabiliti dal presente Statuto.

Titolo X

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art.28

1. Il Comune riconosce e valorizza le singole forme di associazione di partecipazione all'Amministrazione e di volontariato, assicura la partecipazione degli interessati ai procedimenti relativi all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive, garantisce e regola il diritto all'informazione, prevede forme di consultazione della popolazione, assicura l'accesso dei cittadini agli atti dell'Amministrazione, istituisce ed organizza forme di assistenza e di informazione per la comprensione, interpretazione e applicazione di leggi aventi particolare rilevanza sociale ed immediatezza applicativa, garantisce l'informazione periodica con un giornale dell'Amministrazione e può istituire il Difensore Civico.

Art. 29

1. Il Comune riconosce le Associazioni che siano dotate di Statuto, di legale rappresentanza e che abbiano chiesto ed ottenuto la iscrizione nell'apposito elenco tenuto a cura dell'Amministrazione comunale.

2. Per ottenere l'iscrizione nell'elenco è necessario che l'Associazione abbia per oggetto esclusivo e prevalente attività locali o abbia sede nel territorio comunale e che abbia depositato

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

presso la sede comunale copia dello Statuto e nominativo del o dei legali rappresentanti.

3. Nel procedimento per la formazione di atti che possano interferire con le attività delle singole Associazioni il Comune dovrà sentire le loro legali rappresentanze.

4. Potranno essere erogate alle Associazioni e ad altre forme di partecipazione incentivi economici ed assistenza tecnico professionali, ma tutto ciò nel rigoroso rispetto dei principi della trasparenza e secondo l'apposito regolamento consiliare.

Art. 30- Tutela delle situazioni giuridiche soggettive.

1. Il Comune garantisce al soggetto titolare di situazioni giuridiche soggettive che possono essere compromesse da atti della Amministrazione, la partecipazione al procedimento relativo alla adozione di detti atti.

2. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge n. 241 del 7 agosto 1990, dovrà stabilirsi con regolamento il termine iniziale e finale per la conclusione dei procedimenti che impegnano l'Amministrazione nei confronti dei singoli cittadini.

3. Il regolamento detterà, inoltre, norme sul diritto di accesso atte a garantire l'informazione ai cittadini e a disciplinare la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 della legge sopra citata.

Art. 31- Volontariato

1. Il Comune riconosce e incentiva le forme di volontariato purché rientranti negli schemi previsti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266.

Art. 32- Istanze

1. Ogni cittadino o Ente può presentare al Sindaco interrogazioni scritte.

2. Il Sindaco deve rispondere o far rispondere per iscritto.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 33 - Petizioni

1. Con le petizioni i cittadini, singoli o associati, o uno o più Enti, possono presentare agli organi competenti del Comune, richieste per interventi su questioni di interesse generale.

Art. 34- Proposte

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, iscritti nelle liste elettorali possono chiedere per iscritto al Comune di adottare precisi atti di amministrazione.

2. Le modalità di presentazione di istanze, petizioni e proposte, il rito istruttorio, i termini per le risposte, l'audizione degli istanti e quant'altro dovesse riguardare il procedimento sarà regolato da apposito regolamento.

Art.35 – Assemblee popolari consultive

1. L'Amministrazione comunale promuove di propria iniziativa o su richiesta di un congruo numero di cittadini, qualora ne ravvisi la necessità, la convocazione di assemblee popolari alle quali sottoporre questioni di rilevante interesse pubblico locale e ciò allo scopo di assumere pareri e conforti.

2. Queste assemblee sono informali e le loro delibere non hanno forza vincolante.

3. In ogni caso dopo ogni consultazione deve essere convocato il Consiglio Comunale per l'esame delle risultanze assembleari.

4. Le conseguenti delibere consiliari devono essere motivate.

5. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo saranno disciplinate con apposito regolamento.

Art. 36 – Referendum

1. È ammesso referendum consultivo.

2. I1 referendum può essere promosso solo su materie di

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

esclusiva competenza comunale.

3. Non possono essere promossi referendum riguardanti la materia tributaria e tariffaria, le attività vincolate da leggi regionali e statali, le questioni attinenti le persone.

4. Il referendum sullo stesso argomento non potrà essere ripetuto se non trascorsi cinque anni dal precedente.

5. I1 referendum deve essere richiesto da tanti elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune che ne costituiscano almeno il terzo.

6. Spetta al Consiglio Comunale dichiarare l'ammissibilità del referendum.

7. I1 referendum è valido se ottiene il 50% più uno degli aventi diritto al voto.

8. In ogni caso dopo ogni referendum deve essere convocato il Consiglio Comunale per l'esame della votazione.

9. Le conseguenti delibere consiliari devono essere motivate.

10. Le norme per l'organizzazione del referendum saranno contenute nell'apposito regolamento.

Art. 37- Diritto di accesso agli atti dell'Amministrazione

1. I1 Comune garantisce l'accesso agli atti e ai documenti della Amministrazione con la piena osservanza della legge.

2. Il regolamento determinerà le modalità per la consultazione dei documenti, per la richiesta delle copie, per il pagamento dei diritti, per la tutela della riservatezza ecc.

Art. 38- Proposte

1. Nei limiti del possibile, avvalendosi della competenza degli esperti o istituti di patronato, il Comune potrà garantire l'assistenza gratuita in merito a pratiche burocratiche di particolare rilevanza sociale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. La Giunta provvederà alle modalità di, attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 39 - Informazione a mezzo stampa

Il Comune garantisce l'informazione a mezzo stampa relativa alla sua propria attività e a fatti di cultura locale.

Titolo XI

DIFENSORE CIVICO

Art. 40

1. I1 Comune potrà procedere alla istituzione del Difensore Civico il quale avrà il compito di garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione comunale, segnalando, anche di propria iniziativa, abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.

2. Il Difensore Civico viene eletto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune col metodo della elezione diretta, secondo le modalità che saranno fissate con apposito regolamento.

3. Al Difensore Civico dovrà essere riservato un congruo spazio nella Casa Comunale ove svolgere le proprie attività.

4., Il Difensore Civico potrà avvalersi della collaborazione dei Consiglieri, degli Uffici e del Segretario e avrà libero accesso agli atti dell'Amministrazione.

5. Per le spese sostenute per ragioni del suo Ufficio e regolarmente documentate avrà diritto al rimborso.

6. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere risposta scritta dagli organi del Comune nel termine massimo di quindici giorni dalla richiesta.

Titolo XII

DISPOSIZIONI FINALI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 41

1. Il presente Statuto entra in vigore a termini di legge.

2. Con l'entrata in vigore di questo Statuto cessano di avere efficacia tutte le disposizioni che vi contrastino.

Art. 42

1. Il presente Statuto potrà essere modificato con le modalità previste dalla legge.

2. Una proposta di modifica dello Statuto che sia respinta dal Consiglio Comunale non può essere ripresentata per un periodo di due anni.

Art. 43

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto dovranno essere approvati i regolamenti previsti dallo Statuto stesso.

2. I regolamenti entrano in vigore con l'esecutività della delibera consiliare che li approva.